

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4085 del 24/10/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA FARO DUE SNC DI VINCENZI SAURO E C. - CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ' DI COMMERCIO DI MATERIALI DA COSTRUZIONE, PRODUZIONE E VENDITA DI MANUFATTI IN CEMENTO IN COMUNE DI CERVIA, VIA DEL LAVORO, N.31 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) -
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4208 del 24/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventiquattro OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **FARO DUE SNC DI VINCENZI SAURO E C.** - CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI COMMERCIO DI MATERIALI DA COSTRUZIONE, PRODUZIONE E VENDITA DI MANUFATTI IN CEMENTO IN COMUNE DI CERVIA, VIA DEL LAVORO, N.31 - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** -

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Cervia in data 03/11/2015 e acquisita agli atti della Provincia di Ravenna con pg. n. 87324/2015 del 10/11/2015 - **Pratica SinaDoc n. 4672/2016** - dalla Ditta **Faro Due snc di Vincenzi Sauro e C.** (C.F./P.IVA 02532110406), avente sede legale e attività di commercio, produzione e vendita di manufatti in cemento sita in Comune di Cervia, Via del Lavoro, n.31, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 52/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”;
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **4672/2016**, emerge che:

- La Ditta Faro Due snc di Vincenzi Sauro e C. ha presentato al SUAP del Comune di Cervia in data 03/11/2015 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per il rilascio dell'AUA per la propria attività di commercio, produzione e vendita di manufatti in cemento sita in Comune di Cervia, Via del Lavoro, n.31, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) - rilasciata con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 445 del 24/06/2003, per la quale la Ditta ha presentato apposita istanza di rinnovo, senza modifiche, ai sensi dell'art.281 del Dlgs n.152/2006 e smi;
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) - rilasciata con atto del Comune di Cervia pg. n. 75/2013 del 30/05/2013, per la quale la Ditta richiede la modifica;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 03/11/2015 (pg. Provincia n. 87324/2015) per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui è risultato necessario richiedere integrazione documentale (Pg. n. 92538/2015);
- dato atto che anche il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna ha richiesto successivamente (in data 01/02/2016) documentazione integrativa (PGRA 2016/1713) e che la Ditta ha provveduto a trasmettere quanto richiesto in data 12/04/2016;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

VISTO l'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013 e visto l'art. 269, comma 3) del DLgs n. 152/2006 e smi che prevede:

- omissis..." per il rinnovo e l'aggiornamento dell'autorizzazione, l'autorità competente...omissis...avvia un autonomo procedimento...omissis", per cui la Conferenza di Servizi prevista dall'art.4, comma 7) del DPR n.59/2013 e dalla Legge n.241/1990 e smi, può non essere indetta;

POSTO comunque che la Conferenza di Servizi è una modalità organizzativa che non sposta le competenze, le quali rimangono in capo alle singole Autorità, ma ha lo scopo di rendere più agevole il raggiungimento dell'intesa sul testo del provvedimento, e dato atto che tale intesa può dirsi raggiunta mediante l'acquisizione del parere/nulla osta favorevole espresso da tutte le Autorità interessate dal presente procedimento autorizzativo.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Parere del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per lo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura (PGRA 2016/8816 del 20/07/2016);
- Parere del Comune di Cervia per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura (PGRA 2016/12474 del 04/10/2016);

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Faro Due snc di Vincenzi Sauro e C. nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di commercio, produzione e vendita di manufatti in cemento, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **Faro Due snc di Vincenzi Sauro e C.** (C.F./P.IVA 02532110406), avente sede legale e attività di commercio, produzione e vendita di manufatti in cemento sita in Comune di Cervia, Via del Lavoro, n.31, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) - di competenza comunale;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue industriali e acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che **l'AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Cervia e a HERA SPA per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA**Condizioni:**

- la Ditta Faro Due snc di Vincenzi Sauro svolge attività di commercio e produzione manufatti in cemento e affini. Per la propria attività la Ditta dispone di un impianto di betonaggio con silo di stoccaggio del cemento ;
- le emissioni in atmosfera afferiscono al punto E1 - Silos di stoccaggio cemento - e da impianti termici civili, alimentati a metano, che afferiscono alle emissioni da E2 a E15 di potenzialità pari a 31,8 kWt ognuno.

Limiti:

I limiti di emissione che la Ditta Faro Due snc di Vincenzi Sauro e C. di Cervia è tenuta a rispettare, sono i seguenti:

PUNTO DI EMISSIONE E1 - SILOS STOCCAGGIO CEMENTO - F.M. -

Portata massima	700	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Durata	1	h/g
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Su tale emissione la Ditta è tenuta a mantenere costantemente in efficienza il sistema di abbattimento installato anche mediante installazione di pressostato con registrazione dati.

Prescrizioni:

- Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli

UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline

NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

2. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
3. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
4. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **una metodologia semplificata**. La Ditta è tenuta ad annotare, su un apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti:
 - Le manutenzioni da effettuare al sistema di abbattimento installato con frequenza almeno annuale, le eventuali anomalie dello stesso e la sostituzione delle maniche;
 - Le manutenzioni da effettuare sugli impianti termici, con frequenza almeno annuale.
5. La Ditta è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti atti alla limitazione delle emissioni diffuse derivanti dall'attività. In particolare deve essere rispettato quanto contenuto nella Procedura Operativa per la gestione delle emissioni diffuse, parte integrante e sostanziale dell'AUA. Qualsiasi variazione alla Procedura allegata, deve essere comunicata alla SAC ARPAE di Ravenna.

PROCEDURA OPERATIVA

Gestione delle emissioni diffuse da materiali inerti

1. ANALISI DELLE CRITICITÀ' PER LE EMISSIONI DI POLVERI

Nel piazzale esterno sono presenti i depositi dei materiali inerti (sabbie e ghiaie) sia per la vendita sia in uso per la produzione di manufatti. I materiali per la vendita sono depositati in sette box con pareti verticali su tre lati di 2,10 m di altezza, e l'altezza massima del cumulo del materiale viene mantenuta all'interno di tale misura.

Gli inerti commercializzati sono:

- ghiaia lavata, divisa per pezzatura;
- sabbie da estrazione suddivise per granulometria.

Le ghiaie lavate non generano polveri sia perché sottoposte a lavaggio in sede di produzione, sia per la stessa pezzatura del prodotto, in nessuna delle fasi di gestione (scarico, movimentazione e carico).

Le sabbie provengono dalle cave di estrazione e sono conferite con un alto contenuto di umidità, per cui non generano polveri durante lo scarico e la prima movimentazione. Le sabbie vengono suddivise per granulometria e durante il periodo di deposito e la movimentazione possono generare polveri, in particolare quelle a minore granulometria.

I materiali per la produzione di manufatti (ghiaia e sabbia) vengono depositati nei pressi dell'impianto di betonaggio, protetti da tettoia, nei quantitativi minimi previsti per ogni singolo ciclo di produzione. Anche in questo caso le sole sabbie possono generare polveri durante il deposito e la movimentazione.

La movimentazione interna dei materiali inerti (formazione dei cumuli nei box, carico dei materiali sui mezzi di spedizione, trasferimento di materiali nei pressi dell'impianto di betonaggio) viene eseguita con pale meccaniche di diverse dimensioni.

Come criticità per la diffusione/dispersione di polveri vengono individuate le seguenti operazioni:

- a) scarico dei materiali a granulometria più fine (in particolare sabbie da 0 a 4 mm);
- b) deposito dei materiali inerti a granulometria più fine, in particolare in presenza di cumuli di altezza prossima alle pareti dei box;
- c) carico dei materiali sui mezzi di spedizione;
- d) movimentazione dei materiali inerti a minore granulometria per la sagomatura dei cumuli o per lo spostamento nei pressi dell'impianto di betonaggio.

Per la gestione di queste fasi ed il controllo della dispersione/diffusione delle polveri la ditta dispone di:

- **pale meccaniche;**
- **gomme e canne per la distribuzione dell'acqua con erogatori a pioggia;**
- **spazzatrice meccanica.**

Le attrezzature sono periodicamente controllate e sottoposte ad adeguata manutenzione per poterne disporre sempre, con continuità.

2. SCOPO DELLA PROCEDURA

Scopo della procedura è il contenimento della dispersione delle polveri e il mantenimento della pulizia del piazzale.

3. PROCEDURE

3.1 accettazione e scarico inerti (sabbie)

I conferimenti delle sabbie vengono verificati in fase di accettazione del materiale con particolare attenzione al contenuto di umidità delle sabbie. L'addetto controlla visivamente il materiale inerte sul mezzo e se ritiene che non sia adeguatamente umido e possa generare polveri, presidia le operazioni di scarico con un erogatore di acqua a pioggia per la bagnatura delle sabbie durante lo scarico e la prima movimentazione.

3.2 deposito dei materiali inerti

I depositi di inerti sono scoperti e quindi esposti agli agenti atmosferici.

L'addetto al piazzale controlla il grado di bagnatura dei cumuli di sabbie, con frequenza crescente in relazione alle condizioni climatiche esterne ed all'andamento delle temperature ed interviene con l'erogatore a pioggia per la bagnatura dei cumuli quando questi presentano la superficie asciutta, influenzabile dall'azione dei venti; l'azione di bagnatura deve interessare almeno il primo centimetro di spessore per l'intera superficie esposta.

In presenza di particolari condizioni di secco e/o di vento persistente, si procede alla copertura dei cumuli di sabbie più fini con teloni plastici.

3.3 carico dei materiali inerti sugli automezzi

Le operazioni di carico degli automezzi sono precedute dalla bagnatura del cumulo interessato con l'erogatore a pioggia. Durante le operazioni di carico con la pala meccanica l'addetto al piazzale presidia le operazioni ed interviene con l'erogatore per la bagnatura del materiale in presenza di dispersione/diffusione di polveri. Al termine delle operazioni di carico l'addetto al piazzale si accerta che il cassone del mezzo venga chiuso con apposito telo o coperchio pneumatico, prima della messa in marcia del mezzo stesso.

Al termine delle operazioni di carico l'addetto al piazzale provvede alla bagnatura delle superfici del cumulo, eventualmente, in caso di movimentazione del materiale per la sagomatura del cumulo, prima e dopo l'operazione.

3.4 pulizia del piazzale

L'addetto al piazzale verifica con periodicità crescente in relazione alle condizioni di secco del clima lo stato di pulizia di tutti i piazzali con particolare attenzione alle aree di carico/scarico dei materiali inerti e di movimentazione dei mezzi conferenti e di spedizione. In presenza di polveri o sabbie disperse provvede alla pulizia del piazzale con la spazzatrice meccanica, ovvero, se i quantitativi e/o le aree interessate sono limitati, con spazzamento manuale, previo inumidimento/bagnatura del piazzale interessato dalla presenza delle polveri con l'erogatore a pioggia.

4. GESTIONE DELLE EMERGENZE

Come emergenza viene considerata la dispersione accidentale di materiali inerti nel piazzale durante le operazioni di scarico, di carico, la movimentazione o per ribaltamento di un mezzo: in ogni caso l'evento determina dispersione di quantitativi importanti di materiale sul piazzale. L'addetto al piazzale o l'addetto che determina l'evento o che lo rileva segnala immediatamente l'accaduto in direzione e procede alla rimozione, previa bagnatura, del materiale disperso, che viene reinserito nello specifico box di deposito, con mezzi meccanici e/o manualmente. Al termine delle operazioni di recupero l'addetto al piazzale esegue la spazzatura meccanica del piazzale per completare l'intervento di pulizia.

ALLEGATO B)

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN RETE FOGNARIA PUBBLICA

Condizioni:

La Ditta Faro Due ha presentato l'AUA per la modifica sostanziale dell'assetto fognario dello stabilimento per la propria attività di vendita di manufatti per l'edilizia e materiali inerti (sabbia e ghiaia). La modifica prevede la variazione del recapito dello scarico (da rete fognaria pubblica bianca a rete fognaria pubblica nera) delle acque reflue di dilavamento derivanti dall'area di distribuzione carburanti. Sull'area di distribuzione carburanti sono collocati due serbatoi dotati di copertura e bacino di contenimento;

Le aree scoperte oggetto della modifica, assoggettate alla DGR 286/2005, della superficie complessiva di m² 10 circa, sono realizzate con pavimentazione in: asfalto (coefficiente di deflusso = 1); le acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle suddette aree, vengono convogliate ad un sistema di trattamento in continuo, costituito da un pozzetto disoleatore del volume di 3,5 mc;

Le acque reflue di dilavamento così trattate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento sono scaricate in rete fognaria pubblica nera, attraverso il punto di **scarico n.2**;

Il dimensionamento del sistema di trattamento in continuo, è conforme a quanto previsto dalla DGR n. 286/2005 e il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue di dilavamento è stato individuato nel pozzetto posto a valle del disoleatore.

Situazione esistente (acque reflue industriali)

Le acque reflue industriali si originano dall'impianto di betonaggio.

Le acque reflue industriali prodotte vengono inviate all'interno di un impianto di decantazione a 4 setti e normalmente riutilizzate all'interno dello stesso ciclo produttivo che le ha prodotte. Lo scarico delle acque reflue industriali si attiva esclusivamente in caso di esubero delle stesse, attraverso la tubazione di troppo pieno posizionata all'interno del 4° setto della vasca di decantazione;

Le acque reflue industriali, dopo il trattamento di depurazione sopra descritto, sono scaricate nella rete fognaria pubblica nera (attraverso il punto di scarico n.2), previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelevamento;

Il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue industriali è stato identificato nel pozzetto posto immediatamente a valle della vasca di decantazione.

Acque meteoriche di dilavamento (acque di prima pioggia)

Attualmente le acque meteoriche di dilavamento derivanti dai piazzali asfaltati e dalle coperture dei fabbricati (superficie complessiva di mq 19080), ad esclusione dell'area di distribuzione carburanti, sono convogliate ad una vasca di prima pioggia della capacità utile di 97 mc. A valle della vasca è inserito il pozzetto ufficiale di prelevamento. Ad avvenuto riempimento della vasca di prima pioggia, le acque di seconda pioggia sono convogliate, tramite due pozzetti scolmatori, nella vasca di laminazione e successivamente nella rete fognaria pubblica bianca di Via del Lavoro.

Dopo 48-72 ore dall'evento meteorico che le ha prodotte, le acque di prima pioggia sono scaricate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento, nella rete fognaria pubblica nera di Via del lavoro, attraverso il punto di scarico n.2.

Sui piazzali dell'azienda sono presenti dei box in cemento armato ove vengono depositati i materiali inerti costituiti da sabbia e ghiaia. I suddetti materiali vengono utilizzati all'interno dell'impianto di betonaggio per produrre manufatti in calcestruzzo oppure possono essere venduti al dettaglio. I depositi di materiali inerti a servizio dell'impianto di betonaggio sono dotati di idonea copertura, mentre gli ulteriori box sono scoperti e quindi esposti agli eventi meteorici.

Ne deriva che la rete fognaria interna dello stabilimento recapita le acque meteoriche di dilavamento ricadenti sui depositi di materiali inerti posti allo scoperto, alla vasca di prima pioggia.

A tale proposito e in considerazione della natura dei materiali depositati nei box scoperti (sabbia) e visti i disposti delle DGR 286/2005 e 1860/2006, non si ritiene idoneo il solo trattamento di prima pioggia per la depurazione delle acque meteoriche di dilavamento, in quanto non si può assumere limitata ai primi 5 mm di pioggia la presenza di materiali in sospensione nelle acque meteoriche dilavanti i cumuli. Tali reflui, risultano infatti classificati ai sensi della normativa vigente, "Acque reflue di dilavamento", per le quali risulta necessario un trattamento in continuo prima del loro

scarico. Ne deriva che l'impianto in essere (vasca di prima pioggia) non risulta idonea a trattare e raccogliere le acque meteoriche derivanti dall'area di deposito inerti sopra descritta.

Per le acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle aree di piazzale, la Ditta non deve in nessun caso depositare materiali inerti (sabbie) che possano determinare dilavamenti per tutta la durata dell'evento meteorico.

La planimetria della rete fognaria Allegato A.2 Revisione Novembre 2015, ove sono indicati i pozzetti ufficiali di prelevamento delle acque reflue industriali e delle acque reflue di dilavamento dell'area distribuzione carburanti, costituirà parte integrante e sostanziale dell'AUA.

Prescrizioni:

- ✓ Lo scarico delle acque reflue industriali (impianto di betonaggio), nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 1 del "Regolamento degli scarichi civili e produttivi che recapitano in reti fognarie pubbliche" del Comune di Cervia per i seguenti parametri: pH, SST, BOD, COD, Fosforo totale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Azoto ammoniacale;
- ✓ Lo scarico delle acque reflue di dilavamento (area distribuzione carburanti), nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 1 del "Regolamento degli scarichi civili e produttivi che recapitano in reti fognarie pubbliche" del Comune di Cervia, per i seguenti parametri: pH, SST, COD, Idrocarburi totali;
- ✓ Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da:
 - **tracimazione ultima vasca di decantazione dell'impianto di betonaggio;**
 - **area distributori carburanti e vasca di prima pioggia.**
- ✓ Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera;
- ✓ Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - **vasca prima pioggia** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - **disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico delle acque della zona distributore);
 - **misuratore di portata elettromagnetico** posto sulla linea fognaria, dopo il ricongiungimento di tutti gli scarichi, approvato e piombato da HERA;
 - **pozzetti di prelievo** sulla linea di scarico delle acque reflue, derivanti da "tracimazione ultima vasca di decantazione dell'impianto di betonaggio e "area distributori carburanti e vasca di prima pioggia", costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo.
- ✓ I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA SPA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA;
- ✓ La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto;
- ✓ Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec**;
- ✓ Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione;
- ✓ **La Ditta è tenuta a presentare, entro tre mesi dal rilascio della presente AUA, il progetto di adeguamento dei sistemi di trattamento per lo scarico delle acque reflue di dilavamento come sopra evidenziato;**
- ✓ HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha

effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;

- ✓ La Ditta deve stipulare con HERA SPA, nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. HERA provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentante della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- ✓ Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
- ✓ Dovrà essere eseguito, con cadenza annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che attesti la conformità alla Tabella 1 del "Regolamento degli scarichi civili e produttivi che recapitano in reti fognarie pubbliche" del Comune di Cervia di cui ai punti precedenti;
- ✓ Dovrà essere eseguito con cadenza annuale, un campionamento rappresentativo delle acque di prima pioggia scaricate che attesti la conformità alla Tabella 1 del "Regolamento degli scarichi civili e produttivi che recapitano in reti fognarie pubbliche" del Comune di Cervia per i parametri indicati ai punti precedenti;
- ✓ I certificati di analisi, risultanti dai campionamenti e redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati al Comune di Cervia e all'ARPAE – Servizio Territoriale con cadenza triennale;
- ✓ Le operazioni di pulizia e manutenzione all'impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento (disoleatore) e all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali (decantatore) devono essere effettuate con adeguata frequenza, al fine di mantenere conforme il volume utile di contenimento e la funzione depurativa, mediante asportazione dei sedimenti e degli oli accumulati e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006; (Rimozione dei fanghi e degli oli accumulati). La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- ✓ Nel caso si verificano imprevisti tecnici agli impianti di trattamento che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione al Comune di Cervia, ad HERA e ad ARPAE;
- ✓ I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., dovranno essere mantenuti sempre accessibili in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo;
- ✓ Gli enti preposti al controllo, a mezzo di incaricati possono, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue e possono controllarne la quantità scaricata;
- ✓ Entro un anno dal rilascio dell'AUA dovrà essere effettuata una verifica post operam mediante misurazione in contraddittorio con ARPAE – Servizio Territoriale al recettore **abitativo** più vicino nella condizione più cautelativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.